REGOLAMENTO (CEE) N. 2637/69 DELLA COMMISSIONE

del 24 dicembre 1969

che fissa l'importo e le condizioni per la concessione del premio per l'estirpazione di meli, peri e peschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità [1], in particolare gli articoli 1 e 3,

considerando che per rispondere agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2517/69 occorre precisare le condizioni in cui deve essere concesso il premio previsto nel suddetto regolamento ; che, a tal fine, occorre definire gli alberi da frutta che possono essere interessati dall'operazione di estirpazione e precisare, in funzione del modo di allevamento degli alberi, la superficie minima e il numero minimo di alberi interessato da tale operazione ;

considerando che, per evitare il rischio che gli alberi estirpati siano ripiantati, occorre prevedere l'obbligo di renderli inadatti a tale utilizzazione ;

considerando che, per garantire l'efficacia del regime è indispensabile precisare le indicazioni che devono figurare nella domanda di concessione del premio e verificare l'esattezza di tali informazioni ;

considerando che, prima di versare il premio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 2517/69, è necessario constatare che l'estirpazione ha avuto luogo effettivamente ; che tale constatazione deve essere attestata per servire come prova per il richiedente dell'effettiva esecuzione dell'estirpazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2517/69 sono considerati meli, peri e peschi gli alberi sani, atti a fornire una produzione normale di frutta da tavola, piantati anteriormente al 1965, ad esclusione :

— per i meli, degli alberi che forniscono mele da sidro,

— per i peri, gli alberi che forniscono pere da sidro,

— per i peschi, gli alberi che forniscono pesche duracine e pesche noci.

Articolo 2

1. Per i frutteti a produzione intensiva, il premio è concesso solo se l'estirpazione riguarda per la stessa specie una superficie di almeno :

— 25 are di alberi ad alto fusto,
— 15 are di alberi a mezzo fusto,
— 15 are di alberi a basso fusto.

Sono considerati frutteti a produzione intensiva ai sensi del presente regolamento i frutteti aventi una densità di almeno :

— per gli alberi ad alto fusto : 100 unità per ha,
— per gli alberi a mezzo fusto : 170 unità per ha,
— per gli alberi a basso fusto : 340 unità per ha.

2. Per i frutteti dispersi nella stessa azienda o le colture miste, il premio è concesso solo per l'estirpazione di almeno 50 alberi a basso fusto o 25 alberi ad alto fusto o a mezzo fusto.

Per il calcolo del premio, la superficie coperta è determinata nel modo seguente :

— 100 m² per albero ad alto fusto,
— 60 m² per albero a mezzo fusto,
— 30 m² per albero a basso fusto.

3. L'ammontare del premio di estirpazione è fissato sulla base di 500 unità di conto per ettaro.

Articolo 3

Gli alberi estirpati devono essere resi inadatti a un nuovo impianto.

Articolo 4

La richiesta per la concessione del premio è presentata presso l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro. Su di essa deve figurare, in particolare, per ciascuna delle specie per la quale è chiesto il premio :

[1] GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.

a) l'indicazione

— della superficie coperta se si tratta di frutteto a produzione intensiva, del numero di alberi se si tratta di frutteti dispersi o di colture miste,

— dell'età approssimativa e del sistema di allevamento degli alberi.

b) l'indicazione

— della superficie coperta dagli alberi da estirpare se si tratta di frutteto a produzione intensiva, del numero di alberi da estirpare, se si tratta di frutteti dispersi o di colture miste,

— dell'età approssimativa e del sistema di allevamento degli alberi da estirpare,

— delle varietà interessate da tale azione,

— delle quantità prodotte dagli alberi da estirpare negli ultimi tre anni,

— della data prevista per l'estirpazione.

Articolo 5

Dopo aver ricevuto la richiesta, l'agente designato dall'autorità competente procede alla verifica delle indicazioni di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b), primo, secondo e terzo trattino.

Dopo aver proceduto a tale verifica, registrato l'impegno assunto dal coltivatore di rinunciare, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'estirpazione, a procedere, nella sua azienda, a nuovi impianti di meli, peri e peschi, l'autorità competente constata che la richiesta è accettabile.

Articolo 6

A richiesta dell'interessato, l'agente designato dall'autorità competente constata che l'estirpazione è stata effettuata e attesta il periodo in cui ha avuto luogo.

Articolo 7

Il coltivatore fornisce la prova di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 2517/69 mediante presentazione all'autorità competente dell'attestato di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY